

LA NOMINA DELL'RSPP E LA SUA FORMAZIONE

Ricordiamo che l'attuale Decreto Legislativo 81/2008, come in precedenza l'abrogato D. Lgs. 626/94, prevede che all'interno di ogni azienda venga designato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Per la mancata designazione dell'RSPP il DDL è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400, per la violazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b.

Per la nomina del RSPP il Datore di Lavoro (DDL) ha tre possibilità:

1) autodesignarsi nei casi previsti dalla legge RSPP

Ciò è possibile, come previsto dall'Allegato II del D. Lgs. 81/2008 nei seguenti casi:

- a. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
- b. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- c. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- d. Altre aziende fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

In tale caso il DDL / RSPP deve frequentare un corso di almeno 16 ore. A seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del D. Lgs. 81/2008 i corsi per i DDL / RSPP passeranno dalle attuali 16 ore a 16/48 ore in base alla tipologia di azienda. E' anche previsto un (opportuno) aggiornamento per i DDL/RSPP.

2) nominare una persona interna all'azienda

Il designato deve comunque avere alcune caratteristiche introdotte dal D. Lgs. 195/03 e presenti nel D. Lgs. 81/2008:

- gli RSPP devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- devono possedere un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione (da 64 a 120 ore, in base alla tipologia dell'azienda – Cfr. Macrosettore ATECO);
- devono frequentare un corso di formazione di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale (40 o 60 ore, sempre in base all'ATECO, da seguire nell'arco di 5 anni).

3) nominare una persona esterna all'azienda, la quale deve comunque avere le stesse caratteristiche minime di quella interna (diploma, formazione, aggiornamento, etc.)

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

REGIME TRANSITORIO

Hanno potuto continuare ad esercitare l'attività di responsabile o di addetto del SPP:

- coloro che hanno dimostrato di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 195/2003 (dal 13 febbraio 2003). Tali soggetti erano tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai nuovi corsi di formazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 195/2003 (ossia entro il 13 agosto 2004).
- Fino all'istituzione dei nuovi corsi di formazione, potevano svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, avevano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

INDICAZIONI SUI REQUISITI PROFESSIONALI PER RSPP E ASPP

Il Decreto Legislativo 195/2003 definisce i requisiti professionali necessari per poter svolgere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e di ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione) in azienda.

Mentre l'RSPP è obbligatorio per tutti i tipi di aziende, la designazione di un ASPP è facoltà del DDL e può in molti casi essere estremamente opportuna (es. più sedi sul territorio con un RSPP unico e tanti ASPP quanti sono le sedi).

L'RSPP e l'ASPP devono:

- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al **diploma di istruzione secondaria superiore**
- essere in possesso di un **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a **specifici corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (sono previste particolari regole per coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro")
- **frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**

Solo per lo svolgimento della funzione di RSPP, oltre ai requisiti elencati precedentemente, e' inoltre necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, ossia del cosiddetto Modulo C.

I corsi di formazione potranno essere organizzati da diversi enti (art. 2 comma 3 del D. Lgs. 195/2003) come ad esempio dalle Regioni e Province autonome, dalle Università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Il corso di formazione per RSPP è articolato su tre moduli:

- Modulo A, comune a tutti i macrosettori, e della durata di almeno 28 ore
- Modulo B, specifico per i vari macrosettori, di durata variabile
- Modulo C, comune a tutti i macrosettori, e della durata di almeno 24 ore

Il corso di formazione per ASPP non prevede obbligatoriamente la frequenza del Modulo C.